

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER LA
SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI DI CUI AL D. Lgs. 81/2008.

CONDIZIONI SPECIALI DI FORNITURA

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione regionale Puglia, con sede in Bari, alla via Putignani n. 108, codice fiscale n. 80078750587, nella persona della Dott.ssa Maria Sciarrino, Direttore regionale INPS Puglia, con domicilio per la carica presso la predetta Direzione regionale,

E

Il Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____ ed ivi
residente, via _____, CF _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – ESIGENZE DELL'INPS

La Direzione regionale INPS Puglia si avvale del Dott./Dott.ssa
_____,

per garantire prestazioni sanitarie, rese nell'esercizio della professionalità medica, finalizzate alla sorveglianza sanitaria, prevista dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, dei propri dipendenti in forza alle sottoelencate Direzioni provinciali:

Direzione provinciale	N. Agenzie	N. dipendenti in forza
Barletta-Andria-Trani	3	156

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DELL'INPS

L'INPS è un'azienda di servizi il cui il contesto organizzativo-funzionale si basa su cicli integrati di lavoro che comprendono le attività di input, output, videoscrittura, consultazione della documentazione e degli archivi nonché consulenza al cliente interno ed esterno. L'uso delle predette apparecchiature informatiche è, infatti, configurato quale parte integrante di un più ampio processo produttivo e la specifica

funzione di addetto in via esclusiva al VDT/personal computer è stata da tempo eliminata.

ART. 3 - LE ATTRIBUZIONI ED I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Le attribuzioni sono quelle previste dal D. Lgs. 81/2008, art. 25 e precisamente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto 81/2008;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA DIREZIONE REGIONALE INPS

Il Direttore provinciale di competenza, in qualità di datore di lavoro, provvederà a:

- notificare il nominativo del medico competente alle Autorità competenti;
- informare il medico competente sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva ;
- fornire al medico competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi ed aggiornarlo tempestivamente;
- fornire al medico competente l'elenco del personale neo assunto per accertare eventuali inidoneità "a lavoro specifico";
- inoltrare al medico competente le istanze di visita a richiesta del lavoratore, con l'indicazione del posto di lavoro, della mansione e dell'impegno medio giornaliero di utilizzo del VDT/personal computer;
- collaborare con il medico competente per l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione richiesti per legge;
- gestire, d'intesa con il medico competente, l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche, nonché gli eventuali interventi per rilevazioni tecnico-ambientali;
- organizzare, d'intesa con il medico competente, l'effettuazione delle visite agli ambienti di lavoro, richieste per legge;
- rendere disponibile un idoneo spazio per lo svolgimento dell'attività del medico competente, per le visite mediche e per la custodia della documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale secondo le modalità stabilite dalla legge;
- incaricare una persona che collabori con il medico competente per gli aspetti di segreteria (ricevimento documentazione, appuntamenti, archiviazione atti, ecc.);
- organizzare, d'intesa con il medico competente, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fornire con tempestività al medico competente i risultati relativi ad eventuali indagini tecnico-ambientali effettuate per la Direzione provinciale.

ART. 5 – INDICAZIONE DEL PREZZO

Per tutte le attività del medico competente, previste dalla legislazione vigente, verranno corrisposti compensi che saranno articolati in base al:

a. numero dei dipendenti:

- fino a 200 dipendenti: € 671,00
- fino a 300 dipendenti: € 774,00
- fino a 400 dipendenti: € 877,00
- fino a 500 dipendenti: € 981,00
- oltre 500 dipendenti: € 1032,00

b. importo fisso annuo per ciascun dipendente in forza alla Direzione provinciale, comprese le agenzie distaccate: € 3,98

c. Sorveglianza sanitaria:

- prezzo indicato per ciascuna prima visita preventiva e per ciascuna visita a richiesta del lavoratore: € 9,65
- prezzo indicato per ciascuna successiva visita periodica: € 3,99

Per le predette attività non sono previsti rimborsi o qualsiasi altra voce di spesa.

ART. 6 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

Periodiche riunioni semestrali potranno essere convocate dalla Direzione regionale, cui parteciperanno i datori di lavoro della regione ed i relativi medici competenti, sia interni che esterni, per controllare e monitorare l'andamento locale concorrendo all'efficacia del servizio complessivo fornito.

ART. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'attività di medico competente espletata presso la Direzione provinciale di cui all'art. 1, l'importo complessivo, che è costituito dalla somma delle voci – con riferimento a quanto stabilito al precedente art. 6 - costituenti le specifiche prestazioni svolte presso la Direzione provinciale, sarà liquidato in due rate semestrali.

Il pagamento sarà effettuato, previa fatturazione da parte del Dott./Dott.ssa _____ e valutazione da parte della Direzione regionale dell'Istituto a ciò incaricata, previa apposita relazione del Direttore provinciale, sulle caratteristiche del servizio attuato.

Qualora il medico convenzionato risulti, successivamente all'aggiudicazione, debitore dell'I.N.P.S. per contributi previdenziali e relativi accessori, nonché ad altro titolo, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso, fatto salvo il diritto dell'Istituto - in caso di mancata regolarizzazione - di trattenere sulle somme dovute all'aggiudicatario, gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.

L'Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione in corso di realizzazione nell'ipotesi di mancata osservanza da parte

dell'aggiudicatario degli obblighi relativi alla regolarità contributiva, ai contratti collettivi di lavoro e ad inosservanza sia delle attribuzioni che dei compiti del medico competente.

ART. 8 – VALIDITA'

Il presente contratto ha la durata di tre anni decorrente dalla data di effettivo inizio dell'attività di medico competente presso la Direzione provinciale INPS indicata all'art. 1 ed è rinnovabile in forma scritta almeno un mese prima della scadenza.

ART. 9 – ADEMPIMENTI FISCALI

La presente convenzione:

- è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR 26.10.1072, n. 633;
- è soggetta ad imposta sul bollo, ai sensi dell'art. 2, All. A (tabelle) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II, 5, 2 comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente fornitura è esclusivamente competente il Foro di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, _____

Il Direttore regionale INPS

.....

Il medico convenzionato

.....